ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/68/CEE IN MATERIA DI MARCATURA CE DEL MATERIALE ELETTRICO DESTINATO AD ESSERE UTILIZZATO ENTRO TALUNI LIMITI DI TENSIONE

Art. 3

Individuazione degli organismi di normalizzazione

L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. L'individuazione per l'Italia degli organismi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica, di quelli che possono predisporre relazioni ai sensi dell'articolo 6 o che possono rendere parere alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico, e' effettuata con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.". Le richieste degli organismi interessati sono presentate ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come modificata dal presente decreto. In tal caso, si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Versione in vigore dal 29 dicembre 1996, non più in vigore dal 26 maggio 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-626-1996/art-3-individuazione-degli-organismi-di-normalizzazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it